PER LO STANZIAMENTO IN BILANCIO DI SOMME OCCORRENTI ALLA COSTRUZIONE DI EDIFIZI PEL SERVIZIO POSTALE, TELEGRAFICO E TELEFONICO

Art. 3 (Convenzione Siracusa)

Il palazzo ed il magazzino suddetti, appena pronti ed abitabili, passeranno, in uno alla rispettiva area, in piena e libera proprieta' dello Stato, il quale, in corrispettivo, rimborsera' al Municipio di Siracusa, in quindici annualita' eguali, senza interessi, la spesa che da esso verra' sostenuta, non oltre pero' il limite massimo di lire centodiecimila (L 110.000), restando espressamente convenuto che ogni eccedenza, anche oltre l'importare di L 114,800 previsto nel progetto del Genio civile, sara', qualsiasi eccezione rimossa, a carico del Municipio medesimo; mentre se la spesa effettivamente occorsa dovesse essere inferiore a L. 110,000, la differenza andra' a beneficio dello Stato.

Versione in vigore dal 8 aprile 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Per lo stanziamento in bilancio di somme occorrenti alla costruzione di edifizi pel servizio postale, telegrafico e telefonico
Estremi	Legge 6 marzo 1904, n. 84
Partizione	Convenzione Siracusa
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/per-lo-stanziamento-in-bilancio-di-somme-occorrenti-alla-costruzione/convenzione-siracusa-art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it